



Comunicazione n. 0090883 del 26-11-2015

A tutte le Banche quotate e diffuse

OGGETTO: Banche quotate e diffuse – Comunicazioni al pubblico degli esiti del *Supervisory Review and Evaluation Process*.

L'articolo 97 della Direttiva 2013/36/UE del 26 giugno 2013 (direttiva sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, di seguito CRD IV) stabilisce che le Autorità di vigilanza prudenziale debbano riesaminare l'organizzazione, le strategie, i processi e le metodologie che le banche mettono in atto per fronteggiare il complesso dei rischi a cui sono esposte.

Con tale processo, denominato *Supervisory Review and Evaluation Process* (SREP), le Autorità di vigilanza prudenziale riesaminano e valutano il processo di determinazione dell'adeguatezza patrimoniale condotto internamente dalle banche vigilate (*Internal Capital Adequacy Assessment Process – ICAAP*); analizzano i profili di rischio della banca singolarmente e in un'ottica aggregata, anche in condizioni di *stress*, e il relativo contributo al rischio sistemico; valutano il sistema di governo aziendale, la funzionalità degli organi, la struttura organizzativa e il sistema dei controlli interni e verificano l'osservanza del complesso delle regole prudenziali.

Al termine dello SREP, le Autorità di vigilanza prudenziale formulano un giudizio complessivo sulla banca e hanno il potere, ai sensi dell'art. 104 della CRD IV, di imporre, ove necessario, una vasta gamma di misure di vigilanza (organizzative, di capitale, di liquidità), finalizzate a rafforzare la situazione complessiva delle banche mitigando l'impatto delle carenze individuate.

In tema di informativa al mercato, l'*European Securities and Markets Authority* (ESMA) ha recentemente pubblicato sul proprio sito internet l'aggiornamento delle "*Questions and Answers on the common operation of the Market Abuse Directive*" (Q&A) nel quale vengono forniti chiarimenti ed indicazioni in merito alla "*Disclosure of inside information related to Pillar II requirements*".

Al riguardo, le banche dovranno tener conto delle indicazioni fornite in tale Q&A nella definizione delle iniziative da intraprendere qualora non sia risultata garantita la confidenzialità delle informazioni privilegiate concernenti gli esiti dello SREP.

Inoltre, si richiama l'attenzione delle stesse banche a valutare le informazioni da fornire in merito ai requisiti patrimoniali richiesti dalla competente Autorità di vigilanza prudenziale riportati nelle decisioni finali della predetta Autorità sulla base delle seguenti linee guida.

- A) Nell'ipotesi in cui almeno uno dei coefficienti patrimoniali (*ratio*), su base consolidata, risultanti dall'ultima segnalazione di vigilanza effettuata dalla banca, risulti inferiore al corrispondente coefficiente richiesto dalla Autorità di vigilanza prudenziale (SREP *ratio*) al fine di assicurare un'informativa tempestiva, completa e trasparente al mercato:

- tenuto conto del carattere privilegiato delle informazioni, dovrà essere pubblicato un comunicato stampa, senza indugio e con le modalità previste nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Consob n. 11971/1999, che dovrà riportare:
 - (i) lo SREP *ratio* da mantenere, su base consolidata, in base alla decisione finale della competente Autorità di vigilanza prudenziale, con l'indicazione della data di applicazione dello stesso;
 - (ii) il *ratio*, su base consolidata, risultante dall'ultima segnalazione di vigilanza effettuata dalla banca;
 - (iii) le valutazioni degli Amministratori in merito alla capacità prospettica di rispettare lo SREP *ratio*, fornendo una descrizione delle misure a tal fine previste dalla banca e dei connessi rischi di esecuzione;
 - (iv) le ulteriori eventuali misure prudenziali stabilite dalla competente Autorità di vigilanza prudenziale previste dalla decisione finale (quali, a titolo esemplificativo, quelle afferenti la liquidità e il *funding*, la *corporate governance*, il modello di *business*, la qualità degli attivi, ecc.), con l'indicazione della relativa tempistica ed i conseguenti interventi programmati dalla banca per conformarsi alle misure in parola;
 - dovranno essere predisposti supplementi agli eventuali prospetti informativi relativi a offerte o quotazioni in corso; ciò in quanto il mancato rispetto dello SREP *ratio* appare integrare la fattispecie di “*fatto nuovo significativo*” ai sensi di quanto previsto dall'art. 94, comma 7 del TUF ed assume rilevanza quale informazione da inserire nella documentazione d'offerta o quotazione. In tale circostanza, il prospetto informativo o il supplemento dovranno contenere le informazioni di cui ai punti da (i) a (iv) sopra indicate;
 - dovranno, altresì, essere riportate analoghe informazioni nella prima rendicontazione finanziaria periodica da pubblicare ai sensi dell'art. 154-ter del TUF successiva alla decisione finale SREP.
- B) Nell'ipotesi in cui il *ratio* risulti superiore allo SREP *ratio* indicato dalla competente Autorità di vigilanza prudenziale e in presenza di eventuali misure prudenziali richieste:
- si dovrà valutare il carattere privilegiato delle informazioni, pubblicando eventualmente un comunicato stampa, senza indugio e con le modalità previste nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Consob n. 11971/1999, contenente le informazioni che si ritiene abbiano tale natura.

In particolare, in tale eventuale comunicato dovranno essere riportati:

- (i) l'indicazione del rispetto degli SREP *ratio* stabiliti nella decisione finale della competente Autorità di vigilanza prudenziale, che potrà essere fornita anche in forma qualitativa;

- (ii) l'indicazione delle eventuali ulteriori misure prudenziali stabilite dalla competente Autorità di vigilanza prudenziale, con la relativa tempistica ed i conseguenti interventi programmati per conformarsi alle misure in parola;
- (iii) ogni eventuale ulteriore elemento ritenuto utile ai fini dell'informativa al mercato;
- andrà valutata la qualificabilità di tale fattispecie come “*fatto nuovo significativo*” ai fini della necessità di pubblicare un supplemento ai prospetti informativi ai sensi di quanto previsto dall'art. 94, comma 7, del TUF.

Inoltre, tenuto conto della rilevanza delle informazioni di cui ai punti (i) e (ii), le stesse dovranno essere riportate nei prospetti informativi per i quali sia in corso l'istruttoria o venga presentata l'istanza;

- le informazioni di cui ai precedenti punti, dovranno essere riportate nella prima rendicontazione finanziaria periodica da pubblicare ai sensi dell'art. 154-*ter* del TUF successiva alla decisione finale SREP.

Quanto sopra premesso, ogni eventuale modifica significativa delle citate informazioni dovrà essere diffusa al pubblico secondo le modalità previste nelle suddette linee guida.

Tali linee guida dovranno, infine, essere considerate dalle banche non quotate e non diffuse nella predisposizione e nell'aggiornamento della propria documentazione d'offerta.

IL PRESIDENTE
Giuseppe Vegas